



COMUNE DI MARINEO
(Prov. Palermo)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE
AUDIO - VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 03/10/2014

ART. 1

FINALITÀ' E FUNZIONI

Il presente regolamento disciplina le attività di comunicazione pubblica in merito alle riprese audiovideo dei lavori del Consiglio Comunale, effettuate direttamente dall'Ente o da altro soggetto esterno, preventivamente autorizzato.

Il Comune di Marineo, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, attribuisce alla diffusione, a mezzo web o altra modalità, delle sedute del Consiglio Comunale, la funzione di favorire ed ampliare la sfera di partecipazione dei cittadini alla vita politico- amministrativa dell'Ente.

ART. 2

AUTORITÀ COMPETENTE E FUNZIONI

Il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, è l'autorità competente per le riprese audio-video delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione.

Il Presidente del Consiglio Comunale, o suo delegato, ha il compito di:

- a) autorizzare l'effettuazione delle riprese audio-video e la diffusione delle stesse, anche a soggetti esterni all'Ente;*
- b) ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese video in caso di disordini in aula;*
- c) vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.*

ART. 3

INFORMATIVA

Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa la presenza di video camere o di strumenti di ripresa radiofonica e la successiva trasmissione e riproduzione, fermo restando, anche ai fini della corretta informazione al pubblico, l'affissione nella sala di specifici avvisi, cartelli o contrassegni.

ART. 4

AUTORIZZAZIONI

Le riprese audio-video e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Presidente del Consiglio Comunale, in applicazione dell'art. 2 del presente regolamento, ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.

Oltre ai soggetti interni all'Ente, può essere consentita la ripresa delle sedute di Consiglio Comunale a soggetti terzi esterni, per motivi di informazione e/o cronaca.

Essi garantiscono trasparenza e oggettività nonché il possesso da parte dei responsabili dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Tali soggetti devono chiedere preventiva autorizzazione scritta al Presidente del Consiglio, indicando:

- nominativo dell'addetto alle riprese;
- modalità di ripresa;
- finalità perseguite;
- mezzi di trasmissione e/o diffusione (radiotelevisive, web, diretta, differita, etc).

I Consiglieri possono concedere interviste solo all'esterno della sala, onde evitare intralcio ai lavori consiliari.

Il soggetto esterno autorizzato, non può cedere a terzi il materiale audio-video prodotto e non è ammesso il commercio, o altra attività a scopo di lucro.

E' fatto obbligo ai soggetti esterni di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni. Essi rispondono di eventuali violazioni della succitata normativa sia in sede civile che in sede penale.

Il Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i capigruppo, nel caso i cui venga a conoscenza di violazione dei principi di completezza e di imparzialità nelle registrazioni e nella diffusione delle stesse da parte del soggetto esterno, dispone la permanente non ammissione alle riprese audio-video del soggetto che ha commesso la violazione.

ART. 5

TUTELA PRIVACY

Al fine di prevenire indebita diffusione dei dati qualificati come "sensibili", ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i, a tutela della riservatezza dei soggetti oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese video di discussioni contenenti dati che attengono allo stato di salute, l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofiche o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

Il Presidente nei casi sopra elencati dispone l'immediata interruzione delle video riprese.

Sono parimenti vietate le riprese audio-video di discussioni contenente dati qualificati come "giudiziari" ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Le riprese audio-video di discussioni consiliari contenenti dati diversi da quelli "sensibili" o "giudiziari" che presentano tuttavia rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati possono essere limitate sulla base di richieste rese al Presidente del Consiglio o suo delegato, da qualsiasi partecipante alla seduta consiliare o di ufficio del Presidente del Consiglio Comunale.

Le riprese non devono rendere distinguibile:

- a. Persone presenti nel pubblico;
- b. Persone che intervengono a vario titolo, previa sospensione dei lavori consiliari;
- c. Il personale presente ai lavori del consiglio, ove richiesto.

Ciascun Consigliere Comunale o amministratore e/o partecipante alla seduta, ha il diritto di chiedere il dissenso alla ripresa video della propria immagine durante la seduta di Consiglio Comunale. Pertanto, durante l'intervento del Consigliere Comunale o amministratore e/o partecipante alla seduta, dovrà essere inquadrato l'intero Consiglio Comunale.

ART. 6

LAVORI AUDIO-VIDEO

Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa e diffusione audio-video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale senza tagli e salti di registrazione.

Nel corso della seduta l'intervento verbale di ciascun consigliere o amministratore e/o partecipante alle sedute di Consiglio Comunale dovrà essere ripreso integralmente, senza commenti fuori campo.

La diffusione delle riprese audio video delle sedute del Consiglio Comunale avverrà mediante inserimento sul sito web dell'Ente nei tempi tecnici più brevi possibili e, comunque, non oltre 15 giorni dallo svolgimento della seduta.

ART. 7

RESPONSABILITÀ'

Ciascun Consigliere o amministratore e/o partecipante alle sedute di Consiglio Comunale è responsabile delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese durante i dibattiti, esonerando da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alla registrazione delle riprese audio-video e alla loro diffusione.

ART. 8

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione